

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2334/97 modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1678/2001 che impone un dazio antidumping definitivo su talune importazioni di palette semplici di legno originarie della Repubblica di Polonia

(2002/C 262 E/12)

COM(2002) 253 def.

(Presentata dalla Commissione il 24 maggio 2002)

RELAZIONE

Nel novembre 1997, con regolamento (CE) n. 2334/97, modificato da ultimo nell'agosto 2001 dal regolamento (CE) n. 1678/2001, il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi su talune importazioni di palette semplici di legno originarie della Repubblica di Polonia e ha accettato gli impegni offerti da alcuni produttori in relazione a dette importazioni.

Un produttore esportatore polacco ha offerto un impegno che viene considerato accettabile, in quanto elimina il dumping pregiudizievole accertato.

Allo stesso tempo, sei altri produttori polacchi che avevano offerto degli impegni non hanno rispettato i prezzi in essi specificati e pertanto si ritiene opportuno ritirare l'accettazione degli impegni, istituendo al loro posto un dazio antidumping.

Inoltre, un altro produttore soggetto ad un impegno è collegato ad una delle sei società sopracitate. Al fine di evitare che una società continui a beneficiare dell'esenzione dai dazi antidumping semplicemente inviando le esportazioni attraverso la propria società collegata, si ritiene opportuno escludere il nome di quest'ultima dall'elenco delle società le cui offerte sono state accettate.

Gli Stati membri sono stati consultati e si sono espressi a favore delle modifiche da apportare alle misure.

Pertanto, la Commissione dovrebbe proporre al Consiglio di modificare come segue il regolamento (CE) n. 2334/97:

- accettare l'impegno offerto dal produttore esportatore polacco,
- istituire dei dazi antidumping al posto delle offerte ritirate dalla Commissione,
- modificare l'allegato II del citato regolamento, che contiene l'elenco delle società i cui impegni sono stati accettati.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 9 e l'articolo 9, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 2334/97 del 24 novembre 1997 che istituisce un dazio antidumping definitivo su talune importazioni di palette semplici di legno originarie della Repubblica di Polonia ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafi 1 e 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PRECEDENTI FASI DEL PROCEDIMENTO

(1) Con il regolamento (CE) n. 2334/97, la Commissione ha istituito dazi provvisori su talune importazioni di palette semplici di legno classificate al codice NC ex 4415 20 20 originarie della Repubblica di Polonia ed ha accettato gli impegni offerti da alcuni produttori in merito a tali importazioni. Dopo aver applicato un campionamento ai produttori esportatori polacchi, sono stati istituiti dazi individuali compresi tra il 4,0 % e il 10,6 % nei confronti delle società incluse nel campione, mentre alle altre società che avevano collaborato e che non rientravano nel campione è stato applicato un dazio medio ponderato del 6,3 %. Infine, è stato istituito un dazio del 10,6 % nei confronti delle società che non si erano manifestate o che non avevano collaborato all'inchiesta. I produttori i cui impegni sono stati accettati sono stati esonerati dai dazi antidumping in relazione alle importazioni di un tipo specifico di paletta, cioè la paletta EUR, che è l'unico tipo di paletta coperto dagli impegni.

(2) L'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2334/97 stabilisce che, qualora una delle parti fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti per dimostrare che:

- nel periodo dell'inchiesta non ha esportato nella Comunità né prodotto le palette di legno descritte all'articolo 1, paragrafo 1 del presente regolamento,
- non è collegata a nessuno dei produttori o esportatori polacchi oggetto dei dazi antidumping istituiti dal medesimo regolamento,
- ha effettivamente esportato nella Comunità i prodotti in questione dopo il periodo dell'inchiesta o ha assunto l'obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un ingente quantitativo nella Comunità,

è possibile modificare il suddetto regolamento, accordando alla parte sopra considerata l'aliquota del dazio

applicabile ai produttori che hanno collaborato e che non sono stati inseriti nel campione, pari a 6,3 %. I produttori esportatori che soddisfano i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1 e che sono pertanto soggetti al dazio medio ponderato del 6,3 % figurano nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2334/97.

- (3) L'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2334/97 prevede inoltre che tutte le parti che soddisfano i criteri stabiliti nell'articolo 4, paragrafo 1 di cui sopra possono anche essere esonerate dal pagamento del dazio antidumping, se è stato accettato un loro impegno in relazione alla cosiddetta paletta EUR. I produttori esportatori dai quali è stato accettato un tale impegno figurano nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2334/97.
- (4) Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2334/97 sono stati modificati dai regolamenti (CE) n. 2079/98 ⁽³⁾, (CE) n. 2048/1999 ⁽⁴⁾, (CE) n. 1521/2000 ⁽⁵⁾ e (CE) n. 1678/2001 ⁽⁶⁾ del Consiglio.

B. ACCETTAZIONE DI IMPEGNO

- (5) Il produttore esportatore polacco P.P.H. «Astra» Sp. z o.o., Nawojowa, al quale è stato applicato un dazio medio ponderato del 6,3 % ha anche offerto un impegno in relazione alle palette EUR che è stato accettato con decisione della Commissione 2002/.../CE. Di conseguenza, tale società dovrebbe essere inclusa nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2334/97.

C. MANCATO RISPETTO DELL'IMPEGNO

- (6) I seguenti sei produttori esportatori polacchi i cui impegni sono stati accettati dalla Commissione hanno violato il proprio impegno a causa del mancato rispetto del previsto prezzo minimo:

- P.W. «Intur-kfs» Sp. z o.o., Inowroclaw (codice addizionale Taric 8662)
- Z.P.H.U. «Miroslaw Przybylek», Klonowa (codice addizionale Taric 8574)
- Import-Export «Elko» Sp. z o.o., Kalisz (codice addizionale Taric 8532)
- «Drewpal» sp. j., Blizanow (codice addizionale Taric 8534)
- «D&M&D» Sp. z o.o., Blizanow (codice addizionale Taric 8566)
- «CMC» Sp. z o.o., Andrychow, Inwald (codice addizionale Taric 8528).

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1, regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 324 del 27.11.1997, pag. 1, regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1678/2001 (GU L 227 del 23.8.2001, pag. 22).

⁽³⁾ GU L 266 dell'1.10.1998, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 255 del 30.9.1999, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 227 del 23.8.2001, pag. 22.

La Commissione ha pertanto informato i suddetti sei produttori esportatori circa l'intenzione di depennare i loro nomi dall'elenco delle società il cui impegno è stato accettato. Tali produttori esportatori hanno formulato le proprie osservazioni in merito alle violazioni segnalate dalla Commissione e hanno ottenuto un'audizione. Tuttavia, nessuno dei suddetti produttori esportatori ha presentato argomentazioni tali da mettere in discussione la presunta violazione dell'impegno.

- (7) Al fine di evitare che CMC Sp. z o.o.-Andrychow continui a beneficiare dell'esenzione dai dazi antidumping semplicemente inviando le esportazioni attraverso la propria società collegata, la P.P.H.U. «Zbigniew Marek», Andrychow, la Commissione ha ritenuto opportuno ritirare la propria accettazione dell'impegno offerto da tale esportatore/produttore e istituire dei dazi antidumping definitivi nei confronti della:

— P.P.H.U. «Zbigniew Marek», Andrychow (codice addizionale Taric A113),

- (8) Dal momento che sono state constatate violazioni degli impegni, la Commissione ha ritirato l'accettazione di detti impegni con la decisione 2002/. .CE. Pertanto, nei confronti delle sei società menzionate al punto (6) e della società collegata menzionata al punto (7) occorre istituire con effetto immediato un dazio antidumping definitivo in relazione alle loro esportazioni di palette EUR.

D. MODIFICA DELL'ALLEGATO II DEL REGOLAMENTO (CE) N. 2334/97

- (9) Alla luce di quanto sopra, appare opportuno modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 2334/97 che elenca le società i cui impegni sono stati accettati. I produttori esportatori che non sono più soggetti ad impegni sono soggetti ad un opportuno dazio conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2334/97.
- (10) Qualsiasi richiesta concernente l'applicazione di tali aliquote individuali applicabili a singole società (ad esempio in seguito ad un cambiamento della ragione sociale o alla creazione di nuove unità produttive o di vendita) deve essere immediatamente trasmessa alla Commissione⁽¹⁾ unitamente a tutte le informazioni del caso, in particolare qualsiasi modifica delle attività della società concernenti la produzione e le vendite interne o l'esportazione connesse a tale cambiamento di ragione sociale o a tale creazione di nuove unità produttive o di vendita. Previa consultazione del comitato consultivo, la Commissione, se del caso, provvederà a modificare opportunamente il regolamento, aggiornando l'elenco delle società che beneficiano delle aliquote individuali di dazio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 2334/97, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1678/2001, viene sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

1. Vengono istituiti dei dazi antidumping definitivi sulle importazioni di palette EUR classificate al codice NC ex 4415 20 20 (codice Taric: 4415 20 20* 10) originarie della Repubblica di Polonia ed esportate dalle seguenti società:

- P.W. «Intur-kfs» Sp. z o.o., Inowroclaw
- Z.P.H.U. «Miroslaw Przybylek», Klonowa
- Import-Export «Elko» Sp. z o.o., Kalisz
- «Drewpal» sp. j., Blizanow
- «D&M&D» Sp. z o.o., Blizanow
- «CMC» Sp. z o.o., Andrychow, Inwald
- P.P.H.U. «Zbigniew Marek», Andrychow.

2. Le aliquote dei dazi antidumping applicabili ai prezzi netti franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, alle palette EUR, sono le seguenti:

Ragione sociale	Aliquota anti-dumping	Codice Taric
P.W. «Intur-kfs» Sp. z o.o., Inowroclaw	9,7 %	8016
Z.P.H.U. «Miroslaw Przybylek», Klonowa	6,3 %	8019
Import-Export «Elko» Sp. z o.o., Kalisz	6,3 %	8019
«Drewpal» sp. j., Blizanow	6,3 %	8019
«D&M&D» Sp. z o.o., Blizanow	6,3 %	8019
«CMC» Sp. z o.o., Andrychow, Inwald	6,3 %	8019
P.P.H.U. «Zbigniew Marek», Andrychow	6,3 %	8019

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ Commissione europea, Direzione Generale Commercio, TERV 00/13, B-1049 Bruxelles, Belgio.

ALLEGATO I

Produttore	Codice aggiuntivo Taric
1) «Baumann Palety» Sp. z.o.o., Barczewo	8570
2) E. Dziurny — C. Nowak S.C., Snietnica	8571
3) F.P.H. «Tina» S.C., Katowice	8572
4) Firma «Sabelmar» S.C., Konczyce Male	8573
5) «Kross-Pol» Sp. z.o.o., Kolobrzeg	8576
6) P.P.H. «GKT» S.C., Bilgoraj	8584
7) P.P.H. «Unikat», Aleksandrow IV 697	8586
8) P.P.H.U. «Adapol» S.C., Wolomin	8587
9) P.P.H.U. «Alpa» Sp. z.o.o., Dobrzyca	8588
10) P.P.U.H. «Alwa» Sp. z.o.o., Slawno	8589
11) P.P.H.U. «Palimex» Sp. z.o.o., Wloszakowice	8590
12) P.P.U.H. «SMS» — St. Mrozowicz, Sulczyno	8591
13) P.T.H. «Mirex», Kolobrzeg	8597
14) P.W. «Peteco» Sp. z.o.o., Warszawa	8690
15) «Paletex» Produkcja Palet, Roman Panasiuk, Warszawa	8691
16) Produkcja Palet «A.Adamus», Kuznia Grabowska	8692
17) P.P.H. Zygmunt Skibinski, Kowal	8693
18) «Scanproduct» S.A., Czarny Dujanec	8715
19) «Transdrewneks» Sp. z.o.o., Grudziadz-Owczarki	8716
20) W.Z.P.U.M. «Euro-Tech», Rakszawa	8725
21) Z.P.H. «Palettenwerk» — K. Kozik, Jordanow	8726
22) Zaklad Przerobu Drewna S.C., Drawsko Pomorskie	8745
23) Z.P.H.U. «Sek-Pol» Sp. z.o.o., Tarnobrzeg	8526
24) «Euro-Mega-Plus» Sp. z.o.o., Kielce	8527
25) Wyrob, Sprzedaz, Skup Palet, Josef Kolodziejczyk, Aleksandrow IV 704	8529
26) Firma Produkcyjno Transportowa Marian Gerka, Brodnica	8530
27) Z.P.H.U. «Drewnex» Mamos, Luczak, Mamos s.j., Cekow	8531
28) P.P.H.U. «Probox», Import-Export, Kalisz	8533
29) Zaman S.C., Radom	8535
30) «Marimpex», Pulawy	8537
31) «AVEN» Sp. z.o.o., Kostrzyn	8558
32) P.P.H.U. «Eurex» BIS, Godynice	8538
33) ENKEL S.C., Pulawy	8540

Produttore	Codice addizionale Taric
34) Produkcja Stolarska Posrednictwo Export-Import, W.i.T. HENSOLDT, Lebork	8541
35) P.P.U.H. «DREWPOL», Braszewice	8834
36) PTN Krukłanki Sp. z.o.o., Krukłanki	8556
37) WEDAM S.C., Stezyca	8557
38) Import-Export Jan Sibinski, Czajkow	8559
39) P.P.H.U. «Alk», Bierzwnik	8561
40) «Empol» S.C., Jastrzebniki 37	8560
41) Euro-Handels Sp. z.o.o., Szczecin	8440
42) P.P.H. «Paletex» Sibinski Jaroslaw, Czajkow	8441
43) Firma «KIKO» S.C., Poznan	8443
44) «Enkel» Waldemar Wnuk, Pulawy	8444
45) Firma Borkowski S.C. Export-Import, Grabow n. Prosna	8446
46) «Bilusa» Sp. z.o.o., Klodawa	8484
47) P.P.U.H PAL-POL S.C., Prabuty	8485
48) Firma «A.C.S.» S.C., Kamien	8486
49) «SMT» Sp. z.o.o., Miastko	8562
50) Firma Transdrewneks Gadzala Antoni, Torun	8563
51) «Palko» Sp. z.o.o., Sedziszow	8565
52) P.P.H. «Vector», Kalisz	8567
53) P.P.H.U. «ELMA» S.C., Sobieseki	A109
54) P.P.H. SWENDEX S.C., Lublin	A110
55) Pomorski Serwis Paletowy Sp. z o.o., Kobylnica	A114
56) «EMI» S.C., Bilgoraj	A124
57) P.P.H.U ROMAX Import-Eksport, Wroclaw	A133
58) P.P.D.B. «Lesnik» S.C., Krosno	A259
59) «EUROPAL» S.C., Brzeziny	A260
60) P.P.U.H. «CENTROPAL» EKSPORT-IMPORT, Czajkow	A261
61) Energomontaz Polnoc Serwis Sp. z.o.o., Swierze Gorne	A262
62) P.P.H. «BOM'S» S-ka z.o.o., Suwalki	A263
63) P.P.H. «Astra» Sp. z.o.o., Nawojowa	